

Pubblicato il 27/10/2021

N.01834 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.  
N. 04185/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4185 del 2021, proposto da

Società Agricola Asceaagriexperience S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenza Gentilcore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania - Uod 500714, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia, 81;

***nei confronti***

Società Agricola Forgione S.r.l., Angelo Caruso, Rita De Luca, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia:***

a – del D.R.D. n. n. 262 dell'1.09.2021, a firma del Direttore Generale per le

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania, con il quale è stata approvata la rettifica della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con precedente D.R.D. n. 157 del 3.08.2021 - Progetto Integrato Giovani – Tipologie di Intervento 4.1.2 e 6.1.1., nella parte in cui ha inserito la società ricorrente nell'elenco di cui all'Allegato C) “Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando”, con punti n. 73;

b – del provvedimento prot. n. 0427806 del 26.08.2021, notificato a mezzo pec in pari data, a firma del Direttore dell'UOD - Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, con il quale è stato comunicato l'esito del riesame e, quindi, la espugnazione della domanda di sostegno (ID 84250158197) della Società ricorrente dall'elenco delle domande ammissibili e già finanziate all'elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, con conseguente revoca della DICA prot. n. 214427 del 5.05.2020 ed il recupero delle somme già percepite;

c – del verbale di riesame del 9.08.2021, con il quale la Commissione ha rideterminato il punteggio attribuito alla ricorrente, decurtando n. 12 punti, di cui n. 10 punti per il criterio di selezione n. 3 (targeting settoriale) e n. 2 punti per il criterio di selezione n. 6 (adesione al PAI);

d – del provvedimento prot. n. 210442 del 19.04.2021, con il quale è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, l'esito dei controlli delle attività di verifica;

e – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 305 del 4.12.2020, rettificato con D.R.D. n. 328 dell'11.12.2020, di nomina di apposita commissione centrale per la verifica e controllo della coerenza tra fascicolo aziendale, BPOL, relazione di accompagnamento al BPOL, nonché del valore della produzione standard calcolato con l'applicativo Class Ce Lite, su un campione delle domande inserite con il DRD n. 157/202020 tra le domande finanziabili con punteggio fino a 75;

f – ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 10 del 19.01.2021 di prosecuzione delle attività di verifica;

g – ove e per quanto occorra, della nota della Direzione Generale n. 27879 del 19.01.2021, con la quale sono stati trasmessi gli esiti delle attività di verifica svolte dalla Commissione Centrale;

h – ove e per quanto occorra, della nota dell'ADG prot. n. 0201561 del 14.04.2021, con la quale sono state dettate le attività da svolgere a seguito delle irregolarità riscontrate dalla Commissione Centrale;

i - della Circolare Esplicativa prot. n. 0215079 del 3.04.2019, ove intesa ad apportare modifiche al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1 del PSR Campania 2014/2020;

l – di tutti gli atti istruttori di contenuto ed estremi non conosciuti;

m – di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

nonché per l'accertamento

- del diritto della ricorrente all'attribuzione dei 12 punti negati per i criteri di selezione di cui all'art. 11 del bando di attuazione del Progetto Integrato Giovani, dei quali 10 punti per il criterio n. 3 (targeting settoriale) e 2 punti per il criterio n. 6 (Adesione al Piano Assicurativo Agricolo o ai fondi di mutualizzazione);

- per l'effetto, del diritto della ricorrente ad ottenere l'assegnazione di 85 punti totali e, di conseguenza, ad occupare la posizione utile nell'elenco delle domande ammesse e già finanziate, approvato con D.R.D. n. 127 del 20.04.2020;

per la condanna ex art. 34 comma 1 lett. c) c.p.a. della Regione Campania ad emettere il provvedimento di correzione del punteggio e, per l'effetto, a rettificare la Graduatoria Regionale Definitiva, come approvata da ultimo con D.R.D. n. 262 dell'01.09.2021 nei termini e nei modi richiesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, *prima facie*, il ricorso appare suffragato dall'elemento del *fumus boni iuris* atteso che:

a) il bando, unica *lex specialis* regolante la procedura, stabilisce, per il criterio di selezione n. 6, tra le modalità di attribuzione del punteggio, esclusivamente quanto segue: “richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020”, senza che possa assumere alcun valore dispositivo la successiva circolare n. 0215079 del 03.04.2019 secondo il cui disposto “Oggi 2019 è necessario verificare l'adesione effettiva e quindi la polizza assicurativa 2018”, sicché ingiustificata risulterebbe l'omessa attribuzione dei due punti, avendo parte ricorrente allegato la richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo alla domanda di aiuto per l'anno 2018 nonché rinnovato l'impegno per gli anni successivi 2019 – 2020 – 2021 così garantendo con i predetti rinnovi la continuità del requisito in conformità alla *lex specialis* e alla successiva DICA, sembrando, di contro, rilevare l'eventuale mancata stipula della polizza assicurativa in sede di esecuzione del rapporto;

b) quanto all'omessa attribuzione di punteggio per gli ulteriori profili dedotti, avuto particolare riguardo al criterio 3 “Targeting settoriale”, che occorre approfondire nella adeguata sede di merito:

considerato che le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una

giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

“Ritenuto che, ai fini dell’esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un’attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può evitarsi disponendo la sospensione dei provvedimenti gravati avuto particolare riguardo alla parte in cui viene disposto il recupero delle somme già percepite dalla parte ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l’approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall’eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell’elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l’art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il

presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il

testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 3.05.2022;

Valutato, altresì, ai fini della decisione nel merito, necessario acquisire agli atti del giudizio l'impugnato verbale di riesame del 9.08.2021, atto presupposto, con il quale la Commissione ha rideterminato il punteggio attribuito alla ricorrente,

decurtando n. 12 punti, di cui n. 10 punti per il criterio di selezione n. 3 (targeting settoriale) e n. 2 punti per il criterio di selezione n. 6 (adesione al PAI);

Al predetto adempimento, l'Amministrazione resistente dovrà provvedere entro 20 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia dei provvedimenti gravati con quanto ne consegue in termini di recupero delle somme già percepite;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3.05.2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente FF

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Gabriella Caprini**

**IL PRESIDENTE**  
**Pierluigi Russo**

**IL SEGRETARIO**

